

Proc. n. OMISSIS

IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi
Della libertà personale e sei sequestri

Composto dai Signori Magistrati :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1) Dott.ssa Antonella Consiglio | Presidente rel |
| 2) Dott. Emilio Alparone | Giudice |
| 3) Dott. Filippo Serio | Giudice |

Riunito in camera di consiglio

Sentita, all'odierna camerale. La difesa di OMISSIS, atto depositato il giorno 11 febbraio 2013 ha proposto appello avverso l'ordinanza in data 28 gennaio 2013 con cui il Giudice per l'udienza preliminare OMISSIS ha rigettato l'istanza di revoca della misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, sciolta la riserva formulata sul suddetto appello, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ordinanza del 18 gennaio 2012, Il Giudice per le indagini preliminari di questo Tribunale applicava a Caio la misura cautelare dell'obbligo di dimora reputando esistenti a suo carico "gravi indizi di colpevolezza" relativi al delitto di cui all'art. 110 c.p.e 73 DPR 309/90 lett. A) comma 1 bis, 2° comma cp (capo f della rubrica del provvedimento) nonché in concreto ricorrenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett C) c.pp.

L'affermazione della configurabilità del presupposto ex art. 273 cpp in particolare, essenzialmente riposava - per Caio - sull'esito delle disposte intercettazioni telefoniche. In specie a suo carico venivano portate all'attenzione del primo Giudice le conversazioni di cui al nr. Progr. 557 del 16 novembre 2011; nr 2296 del 1 dicembre 2011; nr. 2297 del 6 dicembre 2011; nr 4700 del 27 dicembre 2011; nr 6435 del 28 gennaio 2012 e le successive del febbraio che vedevano l'appellante avere contatti con Sempronio, considerato dagli inquirenti avere una rete di contatti per la commercializzazione di sostanze stupefacenti, tra i quali, appunto Caio quale pusher.

Con istanza avanzata e motivata in sede di interrogatorio di garanzia, la difesa di Caio ha poi richiesto al GIP di revocare la suddetta misura cautelare, sulla base di un'allegazione dell'inesistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" che si è vista supportata da una corposa rappresentazione di elementi volti a dimostare come in realtà i contatti tra il predetto Caio e il Sempronio fossero finalizzati alla effettiva commercializzazione di beni di diversa natura. E ciò in stretta relazione alla nota attività del Sempronio, soggetto rivenditore di diversi prodotti.

Con ordinanza del 28 gennaio 2013, il GIP rigettava l'istanza difensiva sostenendo che "la difesa dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia" non aveva mutato il quadro indiziario.

Contro tale ordinanza la difesa di Caio ha proposto l'odierno appello, che nell'insistere sulla natura dei rapporti tra Caio ed il suo coindagato, produceva verbali di esami di persone informate ai sensi dell'art. 391 bis cpp, sul punto ed a sostegno di quanto dedotto.

L'appello deve essere accolto.

Va subito ribadito, al proposito, che - come chiaramente emerge dall'ordinanza genetica - a comporre quello che si è ritenuto essere un grave compendio indiziario sono (esclusivamente) le conversazioni sopra menzionate tra il Sempronio, principale indagato e l'odierno appellante. In esse il primo, posto al centro dell'indagine relativa commercializzazione di sostanze stupefacenti OMISSIS contattava e veniva contatto da Caio.

OMISSIS

Su questo sfondo si comprende allora come il Tribunale è precipuamente investito di una delibazione che attiene appunto al profilo dei "gravi indizi" in relazione alla produzione da parte della difesa dei verbali di dichiarazione raccolte ex art. 391 bis.

OMISSIS

Ovviamente soltanto un esito positivo di un preliminare ed essenziale scrutinio delle emergenze istruttorie complessive e residuali, rispetto alle produzioni difensive, può rendere il quadro validamente e partitamente spendibile sul piano della attitudine indiziaria e condurre al mantenimento della misura.

Però il Tribunale non può che formulare un giudizio negativo.

E ciò alla luce dei plurimi e specifici elementi di valutazione che - oggi, in questa sede - la difesa di Caio ha concretamente offerto alla cognizione del medesimo Tribunale (facendone il fondamento dell'impugnazione sulla quale qui, selettivamente, bisogna statuire), e la cui rilevanza non si vede contraddetta o "neutralizzata" - nell'ambito del procedimento nell'alveo del quale viene proposta tale impugnazione - da emergenze valorizzabili nell'opposta direzione: nessuna indicazione in tal senso è in particolare contenuta nel provvedimento del GIP del 28 gennaio 2013, né d'altronde nel parere del PM richiamato, che invero si limitano a ribadire che il contenuto delle conversazioni intercettate, va letto in modo sistemico rispetto alle molte altre conversazioni tra il Sempronio e altri soggetti coindagati, diversi dal Caio; offrendo così sostanzialmente la stessa lettura delle medesime di cui all'ordnanza.

Il Tribunale, allora, in assenza, di acquisizioni di segno contrario di cui possa ragionare non può non rilevare che il quadro che residua - complessivamente tratteggiato dal combinato dei rilievi che si sono testè (e solo sinteticamente) menzionati - rimane decisamente depotenziata nella sua attitudine indiziaria.

Molto poco rimane a carico di Caio, a fronte della riconduzione dei rapporti con Sempronio nell'alveo della liceità. Né vi sono ragioni per dubitare delle dichiarazioni dei soggetti sopra citati ed escussi dalla difesa.

Rimane molto poco, perché non vi sono altre significative conversazioni tra i predetti, non vi sono altri contatti se non finalizzati ad appuntamenti - di contenuto dunque neutro. Non esistono nelle indagini di Polizia né osservazioni del Caio e dei suoi movimenti in qualche modo distonici rispetto a quanto palesato nelle telefonate, né vi sono sequestri a suo carico, né riportati altri significativi contatti con altri soggetti coinvolti nella vicenda de qua.

Ribadire in termini generici la lettura già data alle conversazioni intercettate, con argomenti solo frutto di deduzioni logiche, rimane del tutto superfluo nella

delibazione attinente ai profili oggettivi e sostanziali d'indagine, in assenza dei quali non si può configurare un grave compenso indiziario .

PQM

Accoglie l'appello come sopra proposto dal difensore di Caio , sopra generalizzato, avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale e per l'effetto revoca in capo al predetto Caio la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.